



N. 11301/2004

Reg. Dec.

N. 11301 Reg. Ric.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello N. 11301 del 2004, proposto dal Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***contro***

LOSI Lorenzo, IACOVINO Maria, LIBRA Filippo, FALCO Paolina, LIBERATI Anna Maria in Scala, VECCHIO Margherita, DONATI Antonella, FACHERIS Maria Luisa in Clowes, INCORVAIA Filippo, FANTAUZZO Maria, DEL GIUDICE Rocco, KIEBACHER Martina, BIOTTI Giorgio, VERSACI Maria, DI NOTO Maria, PARISI Giovanna, CIANCIOSI Luciano, DI MARIA Concetta, SALERNO Tommaso, MARIANI Carla, CHECCUCCI Alberto, LAVETTI Mariangela, KERSCHBAUMER Inge, GALAZZINI Raus Teresa, CHIUSOLI Massimo, ZOLLINO Luciano, TRINCIA Luciano, TESORONE Pierluigi, BALESTRA Oronzo, GIANNINA Maurizio, NARDUZZO Sisinio, NEGRIOLLI Romano, CHIERA Emma, GIROTTI Piero, CIANFAGNA Lucrezio, MELIS M.Grazia, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Colnago ed Ernani D'Agostino, c/o gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, v. Ugo De Carolis 64;

***per l'annullamento***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I, n. 10200/2004 che ha accolto il ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 752/2002 del T.A.R. del Lazio, I Sezione ter;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria degli appellati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 il Consigliere Anna Leoni; uditi l'Avvocato dello Stato Calmieri e l'avv. Giorgio Colnago Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO**

1. Con sentenza n. 752 del 2002 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I ter, veniva annullato il provvedimento di cui alla nota n. 115/234 del gennaio 1996 e, per quanto di ragione, il D.I. del 20/4/95, atti coi quali il Ministero degli affari esteri aveva determinato i coefficienti per la determinazione della componente variabile della cd. indennità di sede per il personale scolastico che opera all'estero.

2. La sentenza, regolarmente notificata, passava in giudicato.

3. Stante l'inerzia dell'Amministrazione, i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarato l'obbligo della P.A. di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 752/02. L'Amministrazione produceva un nuovo decreto, in affermata esecuzione di giudicato.

4. Con sentenza n. 10200/2004 il T.A.R. del Lazio, I Sezione, accoglieva il ricorso per l'ottemperanza, ritenendo non soddisfacente del giudicato il nuovo decreto, in quanto non esplicitante gli elementi indicati dal giudice nella sentenza n. 725/02. Il provvedimento non consentirebbe di verificare la legittimità delle determinazioni relative ai trattamenti differenziati adottate in materia retributiva. Si riteneva, quindi, che il Ministero degli affari esteri avesse l'obbligo di integrare la motivazione chiarendo i seguenti punti:

a) quale sia l'entità del cd. coefficiente di maggiorazione relativo agli oneri per attività di rappresentanza incombenti sul personale della carriera diplomatica e/o sul personale della dirigenza amministrativa del Ministero;

b) quale sia l'entità del cd. coefficiente di maggiorazione relativo agli oneri derivanti dal maggior costo della vita e delle sue variazioni incombenti sul personale della carriera amministrativa dipendente dal Ministero degli affari esteri e quale l'entità di detto coefficiente applicato al personale scolastico in servizio all'estero;

c) nel caso in cui risultasse che al personale amministrativo dipendente dal Ministero vengano accordate indennità relative al costo della vita in misura maggiore rispetto a quelle accordate, per la stessa causa, al personale scolastico che svolge parimenti servizio all'estero, le ragioni dell'attribuzione di un trattamento economico così differenziato.

5. Il Ministero degli affari esteri appellava la sentenza n. 10200/04 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sostenendo di aver già ottemperato a quanto disposto dal giudice amministrativo. Invero, le diversità di trattamento fra le due categorie di personale non sarebbero dovute solo ad esigenze di rappresentanza, bensì anche alla diversità di funzioni esercitate. Detti oneri non sarebbero da quantificarsi in maniera matematica, essendo solo uno degli elementi di cui tener conto.

Sotto tale profilo, quindi, la sentenza non sarebbe eseguibile.

Il D.I. con cui erano state fornite più adeguate motivazioni dovrebbe ritenersi aver adeguatamente ottemperato alla sentenza n. 752/03 del T.A.R.

6. Gli appellati, costituitisi in giudizio, contestavano l'appello proposto sotto i seguenti profili:

a) inammissibilità dell'appello, in quanto propone motivi di contestazione che avrebbero dovuto essere avanzati nel giudizio di ottemperanza, cui la difesa erariale non ha preso parte. Inoltre, avverso la sentenza n. 752/03 non è stato proposto appello.

b) le sentenze richiamate non sarebbero pertinenti.

c) infondatezza dell'appello.

7. Il ricorso veniva inserito nel ruolo d'udienza del 21 giugno 2005 e trattenuto per la decisione.

### **DIRITTO**

1. Il ricorso in appello all'esame del Collegio attiene alla decisione n. 10200/04 del T.A.R. del Lazio riguardante l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 752/02 del medesimo Tribunale.

2. Va condivisa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello avanzata dagli appellati resistenti.

Infatti, se non può essere revocata in dubbio la legittimazione al ricorso dell'Amministrazione appellante, in quanto il ricorso per ottemperanza al giudicato può essere esperito anche nei confronti di un soggetto pubblico che sia stato estraneo al giudizio di merito quando tale soggetto venga chiamato a porre in essere un'attività vincolata o adempitiva, in fase di esecuzione di giudicato, avuto riguardo al carattere peculiare del rimedio che è quello di essere preordinato a garantire la completa attuazione del contenuto decisorio della sentenza (cfr. C.S., VI Sez., n. 3484/02; n. 690/97), è peraltro incontestato che nel giudizio per l'ottemperanza non sono ammissibili questioni nuove rispetto a quelle che fanno parte del *decisum* della sentenza in esecuzione (C.S., IV Sez., n. 4629/01; VI sez., n. 4884/03).

Nell'appello in esame, vengono avanzati motivi di contestazione che dovevano essere proposti nel giudizio di ottemperanza di I grado, onere cui l'Amministrazione non ha adempiuto. La sentenza n. 752/02, di cui la successiva sentenza n. 10200/04 ha dichiarato l'inottemperanza, è stata, invero, regolarmente notificata all'Amministrazione ed è passata in giudicato per mancata proposizione dell'appello.

All'udienza per il giudizio di ottemperanza, tenutasi il 21/4/04, l'Amministrazione, pur costituita in giudizio, e pur avendo prodotto un nuovo decreto con cui affermava di aver dato corretta esecuzione al giudicato, avendo

reiterato il precedente decreto munitolo di più esaustiva motivazione in ordine alle ragioni che giustificavano il diverso trattamento riservato al personale scolastico rispetto a quello diplomatico consolare, è risultata assente. Sicchè la contestazioni che potevano all'epoca essere fatte valere nei confronti del giudicato da ottemperare non possono oggi trovare ingresso avanti al giudice amministrativo, attraverso la proposizione di appello.

Esso, invero, è ammissibile quando il giudice di prime cure, invece di limitarsi ad emanare mere misure attuative del giudicato, risolva questioni di natura cognitoria, concernente l'esatta individuazione del senso e della portata della sentenza da eseguire (cfr. C.S., VI Sez., n. 4884/03). Ma ciò non si è verificato nella fattispecie, in cui il giudice dell'ottemperanza, in primo grado, dopo aver ricordato le ragioni dell'accoglimento del ricorso per difetto di motivazione, contenute nella sentenza n. 752/02, ha verificato, nonostante il chiaro tenore della decisione, dapprima l'inerzia (e, quindi, l'inottemperanza al giudicato) della P.A. e, poi, l'insufficienza della motivazione del decreto reiterato, in quanto non esplicitante gli elementi indicati nella sentenza n. 752 citata.

Il che non consente di verificare la legittimità delle determinazioni- relative ai trattamenti differenziati- adottate in materia retributiva.

Il Tribunale ha, quindi, concluso nel senso che, per una compiuta esecuzione della sentenza, l'Amministrazione aveva l'obbligo di integrare la motivazione chiarendo: 1) quale fosse l'entità del cd. coefficiente di maggiorazione relativo agli oneri per attività di rappresentanza incumbenti sul personale della carriera diplomatica e/o sul personale della dirigenza amministrativa dipendente da altro Ministero, 2) quale, invece, l'entità del cd. coefficiente di maggiorazione relativo agli oneri derivanti dal maggior costo della vita e delle sue variazioni incumbenti sul personale amministrativo dipendente dal Ministero degli affari esteri e quale l'entità del predetto coefficiente applicato

al personale scolastico in servizio all'estero; 3) le ragioni di un eventuale trattamento differenziato fra personale amministrativo e personale scolastico per indennità relative al costo della vita.

La sentenza, nell'accogliere il ricorso per l'ottemperanza, ha, in definitiva, quindi, puntualmente esplicitato i punti che, in relazione al giudicato formatosi, l'Amministrazione aveva l'obbligo di chiarire al fine di dare corretta e puntuale esecuzione alla sentenza, provvedendo a dotare il decreto del 20/4/95 delle motivazioni allo stato ancora mancanti ed eventualmente rettificarlo in conformità alla ratio della sentenza da eseguire ed al principio in essa enunciato, in modo da rendere la misura della parte di indennità correlata al costo della vita eguale per le varie categorie di dipendenti destinatari dello stesso.

Come appare dalla lettura della decisione in questione, il giudice dell'ottemperanza in primo grado si è limitato ad emanare misure attuative del giudicato, senza apportare ulteriori elementi in ordine alla individuazione del senso e della portata della decisione stessa.

Sicchè le ragioni di appello proposte dalla difesa dell'Amministrazione a supporto di una ritenuta già avvenuta ottemperanza al giudicato non possono qui trovare ingresso, riaprendo un ambito di cognizione ormai esaurito.

3. Per le suesposte considerazioni l'appello va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 2000,00.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Filippo PATRONI GRIFFI	- Presidente f.f.
Antonino ANASTASI	-Consigliere
Aldo SCOLA	- Consigliere
Anna LEONI	- Consigliere, est.
Bruno MOLLICA	- Consigliere

*L'ESTENSORE*

*Anna Leoni*

*IL PRESIDENTE f.f.*

*Filippo Patroni Griffi*

*IL SEGRETARIO*

*Rosario Giorgio Carnabuci*

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**  
**il 29 marzo 2006**  
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente: Giuseppe Testa